

FISCALITÀ

Le riduzioni della tariffa rifiuti in periodo Covid-19: solo cavalleria finanziaria?

► di Alberto Pierobon

Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana

In questo periodo di “rischi”, sono state introdotte delle proposte dall'Arera, con la deliberazione n. 158/2020/RIF sulle agevolazioni tariffarie dell'utenza domestica (UD) e dell'utenza non domestica (UND), sostanzialmente operando una rimodulazione dei coefficienti presuntivi del c.d. “metodo normalizzato” di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riducendo la quota variabile della tariffa proporzionalmente ai giorni di chiusura delle attività (o con un abbattimento forfettario del 25%).

In via preliminare, a nostro modesto avviso, va detto che l'azione pubblica va orientata ad un fine accettabile e comune, evitando il vizio epistemologico che consiste nell'attribuire *deficit* intellettuali a ciò che è molto semplicemente un *deficit* di pratica comune ⁽¹⁾. Paradossalmente, sembra sconosciersi la finalità di una tariffa pubblica e quindi anche la funzione che assume un PEF ⁽²⁾, entrambe vanno contestualizzate per il peculiare servizio dei rifiuti, considerando che questa tariffa non può essere alienata dallo sfondo



iStock/Nadya So

(anche concettuale) del mondo tributario che fortemente la impregna ⁽³⁾.

Pertanto un PEF è uno strumento flessibile che deve guardare alle esigenze riferite alla comunità e al territorio rappresentato, talché si deve conciliare il provenire e la sua redistribuzione non solo sulla base di aridi e meccanici algoritmi, bensì (appunto) guardando alle istanze sociali, altrimenti.... sprofonderemo! Ciò, massimamente, deve avvenire nello straordinario e tragico evento costituito dalla pandemia Covid-19 ⁽⁴⁾.

Entrando nello specifico, non si deve dare per scontato che la parte variabile (PV) del PEF sia di per sé corretta nella sua costruzione metodologica e applicativa ⁽⁵⁾.

Cerchiamo quindi di guardare alla produzione e alla ripartizione di questi "mali", imparando artigianalmente, ponendoci la questione del fine e della comunità ⁽⁶⁾.

Sperimentiamo (non abbiamo bisogno di provarlo) che il soggetto pubblico, rispetto all'impresa che opera (a proprio rischio) sul mercato, come dire...sta meglio! Il pubblico per come viene inteso e per gli antidoti costruiti sui rischi, non soffre se poi chiede che il "male" (della gestione Covid-19) venga ribaltato in tariffa. In altre parole se, per molte attività private, tutto si ferma (cantieri, automezzi, autisti, approvvigionamenti, etc.) non potendosi chiedere ai propri "clienti" la eliminazione del danno sofferto, per il gestore pubblico si chiede – con un PEF energumeno – di praticare una (invero risibile se si guarda alla quota variabile di una tariffa più o meno "taroccata") riduzione di tariffa.

Ciò in uno scenario dove obiettivamente si verificano minori costi (al netto dei ricavi) per la diminuzione quantitativa (macro e micro) della produzione dei rifiuti ⁽⁷⁾ e si ha un minor utilizzo di risorse nei servizi di cui alle attività contemplate dalla quota fissa.

Certo, sono situazioni che vanno analizzate caso per caso, proprio perché ogni realtà ha le proprie specificità e particolarismi ⁽⁸⁾.

Allora, in disparte ogni altra considerazione sul metodo tariffario e sull'efficienza del servizio erogato, non è forse meglio e più corretto fronteggiare questa emergenza facendo intervenire il Governo ⁽⁹⁾ per stanziare delle somme a favore della fiscalità generale del comune che poi verranno utilizzate anche per non fare aumentare la tariffa? ⁽¹⁰⁾

Un altro intervento (vedi oltre) riguarda i cosiddetti *bonus* sociali per le famiglie povere, e quelle che sono a rischio povertà o di esclusione sociale, provvidenze peraltro già previste per altri settori: energia elettrica, gas e idrico. Anche qui sono i comuni che devono poter responsabilmente decidere sulla base della conoscenza delle concrete situazioni di cui trattasi.

Intanto l'Arera col documento per la consultazione 189/2020/R/RIF datato 26 maggio 2020 ha emanato i propri "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

A fronte degli oneri aggiuntivi emersi nelle attività gestionali l'Arera evidenzia i maggiori costi ⁽¹¹⁾:

a) per garantire l'operatività in sicurezza e tutela dei lavoratori, quali costi per l'approvvigionamento di DPI e per la pulizia e sanificazione straordinaria delle sedi, degli automezzi e degli strumenti di lavoro, nonché quelli relativi alla formazione del personale in materia sicurezza, ecc.;

b) per l'incremento dei costi operativi di cui alle attività anche aggiuntive rispetto a quelle previste nei contratti di affidamento (es. igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, per l'approvvigionamento di prodotti ed equipaggiamenti e per il coordinamento del personale addetto alle operazioni di igienizzazione, anche acquisendo servizi da terzi);

c) per l'adozione di prassi e raccomandazioni emanate dalle autorità sanitarie, in particolare ISS, in merito alle modalità e frequenza della raccolta stradale della frazione indifferenziata dei rifiuti, alle modifiche nelle modalità di trattamento e smaltimento, in particolare modo della frazione indifferenziata, e all'attivazione di servizi domiciliari di raccolta per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;

d) per il conferimento delle frazioni indifferenziate e degli scarti provenienti dalle operazioni di trattamento (sia delle frazioni indifferenziate che differenziate) presso gli inceneritori e le discariche a causa delle ridotte possibilità di esportazione, della chiusura di alcune attività economiche "di sblocco" delle filiere, e dell'accesso prioritario agli impianti di trattamento garantito ai rifiuti sanitari.

Inoltre l'Arera annota che:

a) da parte dei gestori e consorzi per la gestione dei rifiuti di imballaggio, con riferimento ai rifiuti differen-

ziati, si è verificata una contrazione dei ricavi da valorizzazione dei materiali destinati al riciclo, per la minore quantità della raccolta differenziata-RD (sospensione attività utenze non domestiche-UND) e dalla discesa dei prezzi di mercato a seguito della contrazione della domanda (estera e interna);

b) non si sono verificati significative riduzioni di costo per la minore attività di raccolta presso le utenze chiuse, con la sostanziale stabilità dei costi di raccolta e trasporto (scarsa comprimibilità ostacolando modifiche alla organizzazione dei servizi), mentre gli enti territorialmente competenti-ETC hanno segnalato emersione di minori costi di gestione per sospensione UND e diminuzione del traffico e dall'interruzione dei servizi come raccolta rifiuti ingombranti e centri di raccolta.

In generale l'Arera registra che l'attività di raccolta ha subito una contrazione dei volumi di circa il 10% nei mesi di marzo (dato non uniforme tra piccoli e grandi centri) e ciò senza contrarre, ma (si badi) neppure riorganizzare i servizi, salvo quello dedicato alla raccolta rifiuti utenti in isolamento domiciliare.

La gestione dell'emergenza sanitaria sembra determinare un impatto sulla qualità e quantità di rifiuti oggetto di RD, con una riduzione stimata (come riporta l'Arera) in circa il 2/3% principalmente per la sospensione dell'attività economica delle UND e dalla chiusura dei centri comunali di raccolta (CCR) ⁽¹²⁾.

Non mancano poi criticità connesse alla gestione tariffe e ai rapporti con gli utenti (riscossione) talché servono linee guida centralizzate e coordinate per uniformare il trattamento per tutti gli utenti. Intanto molti soggetti sono ricorsi al posticipo della bollettazione per gli utenti e al differimento termini di pagamento della Tari, il che ha comportato riduzioni nella liquidità dei comuni e loro gestori, talché emerge la difficoltà dei comuni di onorare i loro contratti, col rischio di pregiudicare la continuità dei servizi.

Per quanto riguarda la tariffa c.d. "corrispettiva" alcuni gestori hanno intrapreso il rinvio dei pagamenti e la possibilità di ricorrere alle rateizzazioni (ad es. per le utenze domestiche-UD in difficoltà economica) auspicando che i relativi oneri finanziari possano trovare copertura nel metodo tariffario rifiuti dell'Arera-MTR. Così si chiede all'Arera di revisionare il sistema di determinazione degli importi dovuti a titolo di Tari/Tp per il conferimento dei rifiuti indifferenziati (RI) da parte degli utenti positivi al Covid-19 o comunque in

isolamento domiciliare obbligatorio, in osservanza di pareri e linee guida emanate da vari organi nazionali. In considerazione delle tante criticità finanziarie derivanti dalla situazione Covid-19, della frammentazione gestionale e dei frequenti avvicendamenti tra gli operatori, l'Arera ritiene opportuno prospettare l'integrazione del MTR al fine di garantire la copertura dei costi efficienti sostenuti dai gestori in relazione a tale emergenza.

Si vorrebbe quindi introdurre la facoltà per l'ETC di integrare, per il 2020:

- con gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL);
- con l'ampliamento del perimetro gestionale (PG);
- con un ulteriore obiettivo specifico C19 (2020) per tener conto delle ricadute dell'emergenza Covid-19

ciò per consentire il riconoscimento di eventuali incrementi delle entrate tariffarie, ulteriori rispetto al tasso di inflazione programmato, al fine di coprire eventuali oneri aggiuntivi riconducibili alla gestione del contesto emergenziale, anche al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.

L'Arera è poi orientata a confermare l'applicazione del limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie al fine di segnalare:

- agli operatori, l'esigenza di contenimento degli oneri gestionali, in una logica di efficienza;
- agli utenti, l'indirizzo teso a minimizzare gli oneri complessivi recuperabili nelle tariffe, in una ottica di sostenibilità;
- agli ETC la necessità di rafforzare le attività di monitoraggio e di verifica rispetto ai dati e agli altri elementi inseriti nel PEF, evitando di ammettere a recupero oneri impropri (regolazione locale o decentrata).

L'Arera pensa di consentire per il solo 2022 questi incrementi delle entrate per coprire maggiori oneri da emergenza Covid-19 ⁽¹³⁾.

Si noti che il PG viene pensato anche nella finalità di aggregazione dei gestori, oltre che per gli aspetti tecnici e/o operativi.

Si prevede altresì un coefficiente C19(2020) che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali per garantire continuità servizio



iStock/Ralf Geithe

nelle condizioni emergenziali dovute al diffondersi di Covid-19 nel limite massimo del 3% ETC, ciò anche in ottemperanza alle raccomandazioni ISS o alla normativa vigente ovvero per finalità sociali (veda-si l'elenco di cui al punto 4.7 del documento Arera). Tutto questo per il 2020 non potrà superare il limite del 6,7%, fatta salva la facoltà del cit. limite di aumento del 3%.

Ove invece vengano superati questi limiti (*rectius*, prezzi massimi consentiti ex art. 2, comma 17 Legge 481/95) sarà necessario inviare una apposita relazione all'Arera.

È interessante ai fini metodologici (che illuminano meglio il MTR p.c.d. "ordinario" ⁽¹⁴⁾) osservare che solo i costi efficienti di servizio sono riconosciuti rispetto ai costi effettivi rilevati e che i costi di natura previsionale si introducono solo perché legati all'emergenza e quali componenti di costo integrativi (parte fissa-PF e parte variabile-PV) che consentono (secondo il MTR) di intercettare i costi sorgenti, generati appunto dall'emergenza Covid-19, nonché gli scostamenti (positivi o negativi) rispetto all'anno di rife-

rimento a-2 delle componenti di costo già riconosciute nell'ambito sempre del MTR.

Si dovrà così quantificare il tutto sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto ad esempio: del numero di raccolte riconducibili all'emergenza Covid-19 come ad es. i servizi domiciliari di raccolta per i soggetti positivi tampone o in quarantena obbligatoria; eventuale incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, eventuale riduzione della frequenza della raccolta dei RU differenziati, delle superfici territoriali incrementali trattate con lavaggio sanificazione etc.; dell'eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all'utenza (ritiro ingombranti, sfalci e potature, CCR); del numero degli interventi di sanificazione nei luoghi di lavoro e per gli automezzi, per la sicurezza etc.; dei minori oneri per l'attivazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e del fondo integrazione salariale (FIS).

Si guarderà alla specifica componente di costo fisso COVexpTF 2020 come somma algebrica degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, onde integrare il totale delle entrate

per la PF (inseribili: per le variazioni CSL e CC sempre da emergenza), *idem* per i COVexpTV 2020: oltre agli scostamenti dei costi variabili, si avrà la variazione della componente CRT causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la RI; di CRD per la minor frequenza dei passaggi per la RD e delle componenti CTS e CTR per la variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o al trattamento e/o dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture dedicate – i costi sorgenti derivanti dell'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei RU rivolto ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria.

Inoltre, per evitare il c.d. *double counting* si dovrà ovviamente tener conto degli effetti sui costi anticipati nel 2020, rendicontando *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti scomputando gli effetti già intercettati nelle previsioni 2020.

Specifiche componenti di costo prospettica si avrà per i COSexpTV, con finalità sociale volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione della misura di tutela a favore delle UD economicamente disagiate (vedi deliberazione Arera n. 158/2020). Per il 2020 e 2021 tale componente dovrà integrare il totale delle entrate tariffarie del costo variabile del MTR.

Ove si abbiano minori entrate tariffarie rimane la facoltà dell'ETC di valorizzare il congruo RCND(TV) da recuperarsi dopo il 2020 (modulando nel tempo l'onere posto a carico utenti) con la rateizzazione per un massimo di 4 anni (congruo RCND -TV).

Gli ETC possono estendere – come facoltà – la rateizzazione per un massimo di 6 anni per recuperare le componenti RC-TV a e RC-TF a di cui all'art. 15 del MTR. Dal 2021 per 3 anni (art. 107, comma 5, d.l. 18/2020, convertito con Legge 24 aprile 2020, n.27) ⁽¹⁵⁾ l'Arera introdurrà due specifiche componenti di congruo: una per i costi fissi e una per i costi variabili commisurati allo scostamento tra entrate tariffarie applicate in deroga e quelle ricalcolate entro il termine del 31/12, in coerenza con il PEF e il MTR.

Si ipotizza poi una clausola integrativa per contratti in essere tra i gestori subentranti, per evitare le problematiche di accesso al credito. L'orientamento dell'Arera è di chiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) l'anticipazione sul 2020 dell'importo corrispondente alla valorizzazione del congruo RCND(TV) relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della delibera n. 158 ⁽¹⁶⁾.

È però interessante soffermarsi sulle proposte formulate dall'ANCI ⁽¹⁷⁾ relative alle riduzioni della Tari di cui all'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, le quali pur se ritenute episodiche, rinviano al regolamento *ex art.* 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (per le ulteriori riduzioni oltre a quelle del comma 659, lettere a-e) e sono finanziate dalla fiscalità generale del Comune.

Dal punto di vista giuscontabile devono essere risorse di parte corrente. Invero, le società partecipate possono utilizzare le loro riserve per il minor gettito della Tari, in quanto la distribuzione di esse non incide sul conto economico della società, pur avendo riflessi di natura finanziaria sul rendiconto finanziario complessivo della sua gestione. Il punto è che si deve concordare con il *management* dell'azienda il *timing* per la distribuzione delle riserve finanziarie. Dal punto di vista societario è necessario distinguere in riserve disponibili (verificando di non ricadere nelle cc.dd. perdite pregresse), per cui *nulla quaestio* per la distribuzione ai soci. Se in bilancio si hanno costi pluriennali, finché non viene completato il loro ammortamento possono ripartirsi gli utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire parte di tali costi presenti in bilancio. Se vi sono riserve vincolate si devono rispettare le particolari procedure previste, ad es. per le riserve statutarie serve la volontà dell'Assemblea straordinaria, registrata presso l'agenzia delle entrate entro venti giorni dalla deliberazione (e soggetta alla imposta di registro), così come per la distribuzione di riserve di utili disponibili ⁽¹⁸⁾.

Come detto l'art. 1, comma 654, della cit. legge n. 147/2013 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, mentre il cennato comma 660 riguarda le ulteriori riduzioni ed esenzioni (diverse da quelle facoltative del comma 659), ma – come è stato notato ⁽¹⁹⁾ – la sua imprecisa formulazione porta alle riduzioni definite “atipiche” quali l'ISEE, disagio sociale, etc., mentre le riduzioni “tipiche” sarebbero quelle di cui ai commi 649, 656 e 657 del più volte richiamato art. 1.

Per cui a fronte di minori/assenza di servizi per una minore produzione di rifiuti, ritenuta imprevedibile/imprevedibile, da parte di talune utenze (o categorie di utenze) si dovrebbe procedere (sempre se siamo dentro alla Tari/Tp) alla diminuzione della PV, però questo comporta – a PEF come dire: chiuso! – un aumen-

to (quantomeno per effetto redistributivo) delle tariffe riguardanti le altre categorie di utenza.

L'impressione è manchino "ispirazioni", rimanendosi entro un PEF quale weberiana "gabbia di acciaio" che nel suo razionalismo, sembra dimenticarsi che

la politica non può essere ridotta alla mera amministrazione tecnocratica e burocratica, subordinata alla tecnica e al mercato, ma che è la vita il modello della più alta funzionalità, diversamente si desertifica l'esistenza dei singoli e delle comunità ⁽²⁰⁾.

Note

(1) B. LATOUR, *Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica*, Milano, 2018, pag. 37. L'esperto non deve avere una funzione di verità, ma di perplessità, dove poi si ha decisione, possibilmente consensuale. Sempre per LATOUR in "Disinventare la modernità", Milano, 2008, pag. 50, come "è irrazionale chiedere agli scienziati di essere ragionevoli e di attenersi solo ai fatti" anche "sul versante dei valori: non ha senso chiedere a un politico di limitarsi ai valori".

(2) Fuori da parodia, sugli approcci PEF e tariffa rifiuti, *ex multis*: La nuova tariffa sui rifiuti, Bergamo, 1999; Il nuovo sistema tariffario per la gestione della tariffa: la tariffa tassata ovvero la tariffa tariffata, Livorno, 1999; Le tariffe per la gestione dei rifiuti, Venezia, 1999; Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, Napoli, 2009; Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente. Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa, Santarcangelo di Romagna, 2012; La tariffa puntuale rifiuti. Servizio rifiuti dalla tassa al corrispettivo, Milano, 2018.

(3) Anche per questo non è condivisibile, negli approdi finali, la sentenza della Cassazione ss.uu. Civili, n. 8631-2020 decisa il 28 gennaio 2020 (dep. il 7 maggio 2020) che riguarda, appunto, la natura tributaria (o non) della tariffa rifiuti, pur se mossa dall'intento di ivi salvare l'applicazione dell'IVA.

(4) si veda "Cosa possiamo imparare dalla gestione dei rifiuti in periodo Covid-19? Tra disordini, sirresi e percolamenti", www.osservatorioagromafie.it, e, più approfonditamente "Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione (Rifiuti nel periodo coronavirus flussi degli urbani indifferenziati, dei sanitari, degli speciali, tutte le problematiche e le soluzioni)", Milano, giugno 2020.

(5) Vedasi "Ancora sulla parte fissa e variabile del provento (tariffa e altro) rifiuti", *Tributi Locali e Regionali*, n. 3, 2014; "Un'occasione per mettere a fuoco quota fissa e variabile", *Azienditalia*, n. 1, 2018.

(6) Anche qui, nella formazione come nella comunicazione e nella professione, non mancano i cosiddetti esperti che sovente "riciclano" argomentazioni altrui, reiterando (senza innovare) i loro interventi appiattiti alla normativa o giurisprudenza (più o meno pedagogizzata). Ma – lo ripetiamo a noi stessi – la serietà si misura nel tempo e nasce da esperienze concrete senza l'obiettivo di mettere in tasca soldi altrui sulla base di miraggi o di promesse, ecc. L'intellettualità non va separata dalla spiritualità: J. GUITTON, *Il lavoro intellettuale*, Milano, 1996, pag. 26 *et passim*.

(7) A. Bratti, Direttore Generale dell'ISPRA, riporta che in marzo e aprile c'è stato un calo del 10% della produzione di rifiuti urbani (circa 500 mila t) che potrebbe essere compensato dai nuovi rifiuti che rischiano l'abbandono. Si ipotizzano circa 160-440 mila tonnellate di questi nuovi rifiuti (mascherine e guanti), per un consumo giornaliero di 35-40 milioni di mascherine (peso medio 11 grammi) e di 70-80 milioni di guanti. Il che porta alla stima di una produzione media tra 400/1100 tonnellate al giorno, così M. R. Tomasello, "Mascherine, guanti e camici usati. Scatta l'emergenza smaltimento", *La Stampa*, 14 maggio 2020, pag. 14.

(8) ciò anche nella presenza e composizione delle classi di utenza, così come nel rapporto tra il comune/ente d'ambito con il gestore, nella formulazione del PEF, ecc. Si vedano: La tariffa puntuale rifiuti. Servizio rifiuti dalla tassa al corrispettivo, cit.; Tariffa puntuale. Alcune riflessioni sulla sua introduzione e applicazione, *Azienditalia*, n. 3/2016; L'Arera e il nuovo metodo tariffario rifiuti, *Azienditalia*, n. 1/2020; Siamo all'avvento (o alla vigilia?) del nuovo metodo tariffario dei rifiuti (Arera)? L'Ufficio Tecnico, n. 1-2, 2020 e agli articoli ivi citati, nonché alle numerose casistiche sviluppate in "Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia", Milano, 2017.

(9) L'Arera con segnalazione al Parlamento 136/2020/II com aveva auspicato un intervento del Governo stimando la necessità di circa 400 milioni di euro per fronteggiare il sostegno alle utenze non domestiche, Utilitalia stima perdite tra 1,25 e 2,5 miliardo a seconda degli scenari, numeri simili a quelli prospettati dai comuni Cfr. G. TROVATI, "Sindaci e aziende "con il blocco TARI emergenza rifiuti", *Sole 24 Ore*, del 13 maggio 2020.

(10) Cfr. "Debiti dei comuni per la gestione dei rifiuti: possibili rimedi", *Azienditalia*, n. 5/2019 ove, tra altro, si ipotizza il ricorso alla fiscalità generale di cui al c.d. "Fondo di solidarietà" nonché diverse forme di esazione affinché tutti gli utenti paghino il provento *de quo*, diminuendosi l'evasione/insolvenza, come ad esempio la proposta di riscuotere la tariffa tramite la bolletta dell'energia elettrica.

(11) Cfr. "Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione" cit.

(12) Sempre per Arera, nonostante la contrazione dei flussi di frazioni differenziate, il rallentamento delle attività economiche nei mercati di sbocco dei rifiuti oggetto del recupero e il sensibile decremento degli scambi transfrontalieri avrebbero determinato problemi di accesso (sia fisico che economico) delle materie prime seconde sul mercato. In proposito il Conai ha segnalato

all'Arera di aver presentato proprie istanze alle autorità competenti per la previsione di capacità di extra stoccaggio delle frazioni destinate al recupero (adeguando autorizzazioni).

(¹³) Si vedano le formule relative al limite annuale di crescita di cui ai punti 4.5. e 4.6 del documento Arera.

(¹⁴) L'Arera adotta la metodologia di *benchmarking* che misura e confronta le *performance* conseguite dai servizi di una determinata azienda con quelle dei migliori concorrenti operanti sul mercato, cc.dd. *best in class*. Si parte da un *set* di dati/informazioni e dal *panel* o campione ritenuto da Arera rappresentativo, che diventano il riferimento per i confronti e l'efficientamento attraverso vari strumenti che passano dall'innovazione, alla eliminazione dei costi inutili, apparenti o nascosti lungo tutta la catena del valore, come pure all'esternalizzazione di attività. Certo non si può pensare a un sistema di marmo con poche variabili (cfr. nei contratti pubblici l'istituto del c.d. "quinto d'obbligo"). Peraltro tali meccanismi sono propri di tutti i sistemi monopolistici, come pure oligopolistici...

(¹⁵) "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

(¹⁶) Si veda la "Segnalazione dell'Arera al Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19" n.136/2020/I/COM del 23 aprile 2020, ove si affrontano più questioni. Si veda, anche, il punto 6.4 della delibera in rassegna, ove sia stato applicato il MTR e trasmessa la prevista documentazione all'Arera (cfr. punto 6.6 del documento).

(¹⁷) Anci Risponde. Ancitel nel sito www.ancirisponde.ancitel.it, rispondendo alla domanda "Con riferimento alla Tari, si chiede se sia possibile, vista la situazione emergenziale, finanziare parzialmente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con le riserve di una nostra società partecipata, in modo da ridurre la tassa stessa a carico degli utenti". Cfr., pur se su altro tema, la risoluzione n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, prot. 8954 del 17 aprile 2020 avente per oggetto "Atti di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità di rateazione delle somme dovute. Quesito" richiamandosi all'orientamento della giurisprudenza amministrativa ove si afferma il principio della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 che è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge. Quivi si indica l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2011, citata peraltro nella risoluzione n.8/DPF del 30 luglio 2002, che statuisce espressamente che "Il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi (art. 52 del d.lgs. n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)", si veda altresì la risoluzione 3/DF sempre della prefata Direzione del MEF, prot. 41980 del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "Chiarimenti sulla tassa sui rifiuti (Tari). Rimborso da parte dei comuni e conseguente modalità di copertura dei costi. Possibili soluzioni", ove si richiamano anche le deliberazioni della Corte dei Conti sulla copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale per le partite pregresse (estranei ai costi del servizio imputabili all'esercizio finanziario di competenza).

(¹⁸) Sorge spontanea la domanda: la tariffa rifiuti è un mero ribaltamento dei costi della gestione dei servizi al netto dei ricavi conseguibili? O forse mima le logiche lucrative dei privati? O che altro? Il discorso naturalmente è complesso collegandosi – ma non solo – alla *mission* di questo specifico servizio pubblico.

(¹⁹) Nota di chiarimento IFEL-Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 riguardante "Le facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid-19".

(²⁰) Recuperando la relazione tra la forma e la vita cfr. F.VERCELLONE, *Simboli della fine*, Bologna, 2018, pag. 71 e 98.